

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11736 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Abogado Francesco Giorgio Lagana' d'intesa con l'Avv.
Giuseppe Cittadino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, v.le delle Milizie, 9;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Macerata;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno del 29.7.2013, recante il diniego di concessione della
cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento del Ministero dell'Interno con cui l'istanza, da esso prodotta ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. f), della legge n.91 del 1992 per conseguire la cittadinanza italiana, è stata respinta sul presupposto della sussistenza di una

“contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.

Il ricorso si fonda su diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

3. In esito agli incumbenti istruttori, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 14 febbraio 2017 e quindi trattenuto in decisione.

4. Parte ricorrente deduce diversi complementari profili:

- di violazione di legge (con riferimento al decorso del termine di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 e di quello di cui all'art. 8, comma 2, della L. n. 91/1992);

- di eccesso di potere anche con riguardo al difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato si riferisce essenzialmente al fatto che dall'attività informativa esperita sono emersi elementi riguardanti la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica: formula, questa, che impedirebbe di comprendere quali siano i fatti sulla cui base è stato formulato il giudizio ostativo a un esito favorevole del procedimento, e di valorizzare gli elementi positivi adottati dal ricorrente con riferimento alla pluriennale permanenza nel territorio italiano (dal 1998), all'avvenuta integrazione personale, familiare e lavorativa nel contesto sociale italiano;

- di violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto e alla mancata risposta alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa di ulteriori adempimenti richiesti dalla parte.

5. Con l'ordinanza n. 2456/2015, la Sezione ha disposto la necessaria istruttoria, in linea con una prassi processuale radicata proprio con riguardo ai provvedimenti che collegano il diniego della naturalizzazione a motivi di sicurezza della Repubblica. A tal riguardo, difatti, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il relativo obbligo di motivazione si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all'art.3 L. n.241 del 1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria; ulteriormente precisando che non può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 6161 del 17.12.2014; Sez. VI, sentenze n. 1173 del 2009 e n. 7637 del 2009).

La disposizione istruttoria è stata impartita prescrivendo il deposito della documentazione con “le cautele ritenute necessarie dalla stessa Amministrazione in ragione della sua natura “riservata”, vale a dire in originale – con tutti gli opportuni stralci ed “omissis” ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence– ovvero con relazione o rapporto sintetico che riassume gli elementi rilevanti, senza l'identificazione delle fonti informative”.

6. In esito alla istruttoria disposta con la predetta ordinanza, e reiterata con la successiva ordinanza n. 11466/2015, il Ministero dell'Interno ha dato riscontro con la nota prot. K10/283386/R in data 25 gennaio 2016, comunicando di non poter adempiere a tale incumbente in quanto “l'Organismo originatore ha ritenuto di dover confermare il proprio avviso negativo al deposito in giudizio degli elementi informativi a suo tempo forniti, in ragione delle imprescindibili esigenze di riservatezza

connesse con il patrimonio informativo dell'Organismo medesimo, con particolare riguardo alla tutela dei canali informativi e delle modalità operative degli stessi".

7. Va prioritariamente esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

7.1 Esso è infondato.

In primo luogo, per la richiesta di cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 (residenza decennale in Italia) non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, sez. II - *quater*, sent. n. 9800 del 2013): il mancato rispetto del termine di settecentotrenta giorni per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (Tar Lazio, sez. II - *quater*, sentenze n.1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).

In secondo luogo, per quanto attiene alla prospettata violazione dell'articolo 8 della legge n. 91 del 1992, deve rilevarsi che tale previsione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio di cui all'articolo 5 della medesima legge; le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio, sono, infatti, regolate da un diverso procedimento e sulla base di differenti presupposti (TAR Lazio, sez. II - *quater*, sent. n. 9973 del 2016).

8. Vanno ora esaminati i profili di censura attinenti all'eccesso di potere e al difetto di motivazione. Al riguardo la Sezione, nella linea dei propri precedenti recenti (TAR Lazio, sez. II - *quater*, sentt. n. 154/2016; n. 1823/2016; n. 6321/2016; n. 4111/2017), ritiene di dover ribadire che l'impostazione adottata dal competente Organismo:

- è in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale in presenza di informative con classifica di "riservato" il richiamo *ob relationem* al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., *ex plurimis*, sez. III, sent. n.130 del 2015);

- confligge con le risultanze di un articolato parere reso dalla I sezione del medesimo Consesso, nell'adunanza del 16 aprile 2014 (nr. affare 01835/2013), che proprio su richiesta del Ministero dell'Interno ha chiarito che, sulla base dell'interpretazione sia letterale, sia costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge date dall'art.24 della legge n.241 del 1990 e dall'art.42 della legge n.124 del 2007, si può ragionevolmente affermare che l'Amministrazione, ferma restando l'autonomia decisionale correlata all'esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l'ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all'ordine del Giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l'accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo;

- contrasta con le risultanze di un successivo e ancora più recente parere, reso sempre dalla I sezione del Cons. Stato, n.1882 del 13.1.2016, e sempre su richiesta del Ministero dell'Interno: parere in cui è stato ribadito che la legge pone in capo alla Pubblica amministrazione un obbligo di collaborazione con il giudice, che nel caso del processo amministrativo è rafforzato dal fatto che la P.A., oltre ad essere parte del procedimento, è essa stessa detentrica di elementi di prova che si trovano nella sua disponibilità e che essa pertanto deve porre a disposizione del giudice;

- è controproducente in quanto l'accoglimento del gravame - che costituisce in tale evenienza una soluzione processualmente obbligata alla luce del fatto che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento a fatti non adeguatamente comprovati in sede processuale - e l'effetto conformativo dallo stesso riveniente, non consentono all'Amministrazione (che rimane tenuta a definire l'istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere già esercitato) di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo cassando l'atto che dallo stesso iter traeva sostegno e supporto;

- contrasta, a ben vedere, anche con l'art.113 della Costituzione: se fosse consentito all'amministrazione addebitare a taluno una data condotta (pur contrastante con i valori repubblicani) senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile (o, il che è lo stesso, nei cui confronti sarebbe inutile gravarsi); e tanto con chiara violazione della norma costituzionale sopra richiamata e con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi che da tempo ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato "tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio" (così, Corte costituzionale n. 18/1982), ulteriormente escludendo che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall'ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961).

9. Dalle suesposte considerazioni discende che il ricorso in epigrafe deve essere accolto, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

10. Sussistono nondimeno i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, per la stessa ragione già espressa dalla Sezione in analoghe controversie, vale a dire perché le stesse dovrebbero gravare - non sulla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero che si è resa portavoce di quanto sopra, ma - sull'Organismo sopra citato (e, in ultimo, sul dirigente che tale condotta ha avallato), che però non è parte in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

